



Dott. Michele Fusillo
Medico Competente

MedicalPoint 0884 530231

Igiene e Medicina Preventiva
Psicoterapia

II MEDICO COMPETENTE

NEL D. Lgs 81/2008

NORMATIVA SPECIFICA

1. ANNI 1950-1990

- . DPR 547/1955 - Norme per prevenzione infortuni
- . DPR 303/1956 - Norme di igiene del lavoro
- . Dpr 1124/65 - Assicurazione Obbligatoria per lavoratori

D. Lgs. 81/2008

Art. 2 DEFINIZIONI comma 1

lett. h) « **medico competente** » : medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

lett. m) «sorveglianza sanitaria» : insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

lett. o) «salute» : stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia od infermità;

D. Lgs 81/08 - Art. 15 Misure generali di tutela

Comma 1

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

...

Lett. l) il **controllo sanitario** dei lavoratori;

Lett. m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per **motivi sanitari** inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

...

Proviamo a spiegare....!

Decreto 81 e MC

- La sicurezza sul luogo di lavoro è un compito che spetta al DATORE DI LAVORO.....
- E' proprio il DATORE DI LAVORO a nominare il MEDICO COMPETENTE per l'effettuazione della SORVEGLIANZA SANITARIA
- Cosa deve sorvegliare..... la SS....?

Proviamo a spiegare....!

Decreto 81 e MC

- ... LA SALUTE DEL LAVORATORE SUL LUOGO DI LAVORO....!

- oggi la salute significa "COMPLETO BENESSERE PSICO-FISICO" non solo fisico... Oggi la salute è un problema diverso è complesso

D. Lgs 81/08 - Art. 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) **nominare il medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

bb) vigilare affinché **i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria** non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

D. Lgs 81/08 - Art. 20 Obbligo dei lavoratori

I **lavoratori** devono in particolare:

Comma 2 lett. i) **sottoporsi ai controlli sanitari** previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Rischi coperti dalla sorveglianza sanitaria

Movimentazione carichi




Piombo




Agenti biologici




Rumore



Videoterminali



Agenti cancerogeni



Benzene




Sostanze chimiche
pericolose


de.lgs.81

altre leggi

Etc.



Radiazioni ionizzanti



D. Lgs 81/08 - Art. 25

Obblighi del medico competente

Il medico competente:

- **alla valutazione dei rischi**, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,
- alla predisposizione della attuazione delle **misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori**,
- all'attività di **formazione e informazione nei confronti** dei lavoratori,
- per la parte di competenza, alla **organizzazione del servizio di primo soccorso** considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro,
- alla attuazione e alla valorizzazione di programmi volontari di **«promozione della salute»**, secondo i principi della responsabilità sociale;

Proviamo a spiegare....!

Decreto 81 e MC

- ... il datore è tenuto a tutelare non solo l'integrità fisica ma anche PSICOLOGICA e L'INTEGRITA' MORALE DEL LAVORATORE
- Vuol dire che il lavoratore deve essere adibito a mansioni idonee secondo le competenze tecniche, fisiche e psicologiche

Il piano e la gestione del primo soccorso

obblighi e responsabilità



Datore di lavoro

il programma degli interventi




Emergency

Prende i provvedimenti necessari in materia di **pronto soccorso** e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e **stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni**, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati



ENTI LOCALI




VV.F.

ASL



designa uno o più **lavoratori incaricati** alla gestione del primo soccorso



formazione
addestramento


DM 388/03

Il piano e la gestione del primo soccorso

obblighi e responsabilità



Datore di lavoro



Emergency

istruzioni in caso di pericolo grave ed imminente




piano di evacuazione e di emergenza


**informazione
come comportarsi?**



Sorveglianza Sanitaria



Sorveglianza sanitaria



Sorveglianza sanitaria

Prima
dell'avviamento al
lavoro

Periodiche




Al cambio di mansione


A richiesta del lavoratore
consegna copia della
documentazione sanitaria



Cartella sanitaria e giudizio
di idoneità



Sorveglianza Sanitaria



art.41, Dlgs 81/08

**ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA
DI COMUNICAZIONE DEL GIUDIZIO
MEDESIMO, ALL'ORGANO DI
VIGILANZA TERRITORIALMENTE
COMPETENTE CHE DISPONE, DOPO
EVENTUALI ULTERIORI
ACCERTAMENTI, LA CONFERMA, LA
MODIFICA O LA REVOCA DEL GIUDIZIO
STESSO.**



Tabella delle lavorazioni/sostanze/agenti biologici per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche (DPR 303/56)

- alcuni esempi -

- Antimonio, leghe e composti
- Arsenico, leghe e composti
- Cromo, leghe e composti
- Mercurio, amalgame e composti
- Nichel, leghe e composti
- *Piombo, leghe e composti*
- Cloro e composti
- Radio, raggi X e sostanze radioattive
- Radiazioni ultraviolette e infrarosse
- Sostanze cancerogene
- Vibrazioni e scuotimenti
- *Rumori*
- Ferro (ossido)
- Acido cianidrico e composti
- Acido nitrico e gas nitrosi
- Anidride solforosa
- Acido solforico
- Idrogeno solforato
- Ossido di carbonio
- Cloruro di carbonile (fosgene)
- Polveri di talco
- Polveri di cotone, lino, canapa e juta
- Anchilostomiasi
- Carbonchio e morva
- Leptosirosi
- Tubercolosi, sifilide ed altre malattie trasmissibili

D. Lgs 81/08 - Art. 25

Obblighi del medico competente

Comma 1. **Il medico competente:**

lettera b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

lettera c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

D. Lgs 81/08 - Art. 25
Obblighi del medico competente

Il medico competente:

- d) consegna al datore di lavoro, alla **cessazione dell'incarico**, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 196/03, e con salvaguardia del segreto professionale;

- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la **documentazione sanitaria in suo possesso** e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

D. Lgs 81/08 - Art. 25

Obblighi del medico competente

Il medico competente:

f) invia all'**ISPESL**, esclusivamente per via **telematica**, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03.

Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'**ISPESL** anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

D. Lgs 81/08 - Art. 25

Obblighi del medico competente

Il medico competente:

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul **significato della sorveglianza sanitaria** cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

D. Lgs 81/08 - Art. 25

Obblighi del medico competente

Il medico competente:

h) informa ogni lavoratore interessato dei **risultati della sorveglianza sanitaria** e, a richiesta dello stesso, gli rilascia **copia** della documentazione sanitaria;

i) comunica **per iscritto**, in occasione delle **riunioni periodiche**, al **datore di lavoro**, al **responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi**, ai **rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**, i **risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria** effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

D. Lgs 81/08 - Art. 25

Obblighi del medico competente

Il medico competente:

1) **visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno** o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;

la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

D. Lgs 81/08 - Art. 25

Obblighi del medico competente

Il medico competente:

m) partecipa alla programmazione del **controllo dell'esposizione dei lavoratori** i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante **autocertificazione**, il **possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi (15/11/2008) dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**

D. Lgs 81/08 - Art. 28

Oggetto della valutazione dei rischi

Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere **data certa** e contenere:

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

D. Lgs 81/08 - Art. 29

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'art. 41.

D. Lgs 81/08 - Art. 38

Titoli e requisiti del medico competente

Comma 1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei **seguenti titoli o requisiti**:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

D. Lgs 81/08 - Art. 38

Titoli e requisiti del medico competente

Comma 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al **programma di educazione continua** in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

Comma 4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

D. Lgs 81/08 - Art. 39

Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di **medico competente** è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
 - a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
 - b) libero professionista;
 - c) dipendente del datore di lavoro.

D. Lgs 81/08 - Art. 39

Svolgimento dell'attività di medico competente

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono **attività di vigilanza**, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Proviamo a spiegare....!

Decreto 81 e MC

- il programma sanitario effettuato dal MC si
- identifica nel **PROTOCOLLO SANITARIO**. Gli esami, i
- tempi di valutazione (semestrale, annuale,
- biennale... etc) sono in relazione a parametri clinici.
- Per il nostro scopo ci basta sapere che le visite sono di
- tipo:
 - Iniziali
 - Durante il lavoro (di controllo)
 - Di fine rapporto

-

MEDICO COMPETENTE e SORVEGLIANZA SANITARIA nel D. LGS. 81/2008

ALLEGATO 3B

Informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

Contenuti minimi

Dati identificativi dell'azienda

Dati identificativi del Medico competente

Rischi cui sono esposti i lavoratori

Protocolli sanitari adottati

N. giorni di assenze

Infortuni denunciati

Malattie professionali segnalate

Tipologia dei giudizi di idoneità

Art. 41. Sorveglianza Sanitaria

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla **normativa vigente**, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il **lavoratore ne faccia richiesta** e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

Comma 2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, **di norma in una volta l'anno.**

Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

- c) **visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai **rischi professionali o alle sue condizioni di salute**, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione di **cambio della mansione** onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla **cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

Comma 3. Le visite mediche di cui al comma 2 **non possono** essere effettuate:

- a) in fase pre - assuntiva;
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Comma 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite preventive, periodiche e per cambio mansione sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

MEDICO COMPETENTE e SORVEGLIANZA SANITARIA nel D. LGS. 81/2008

ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA SUL LAVORO ACCERTAMENTI

Il provvedimento di intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2007, Pubblicato in G.U. n. 266 del 15.11.2007, disciplina la materia relativa **all'accertamento preventivo-periodico di assenza di tossicodipendenza per i lavoratori che svolgono mansioni a rischio.**

MEDICO COMPETENTE e SORVEGLIANZA SANITARIA nel D. LGS. 81/2008

Il provvedimento si propone di :

-assicurare una efficace **prevenzione degli infortuni e degli incidenti** con la immediata sospensione temporanea dell'idoneità per tali delicate mansioni del lavoratore risultato positivo agli accertamenti;

-favorire il **recupero della tossicodipendenza del lavoratore**, avviandolo verso idonei programmi di riabilitazione al termine dei quali sarà possibile la riammissione alle precedenti mansioni;

-**scongiurare il passaggio da un uso saltuario ad uno stato di tossicodipendenza**, prevedendo controlli specifici e periodici da parte del medico competente in collaborazione con il Sert locale o di competenza.

MEDICO COMPETENTE e SORVEGLIANZA SANITARIA nel D. LGS. 81/2008

I LAVORATORI INTERESSATI

Il provvedimento all'allegato I sancisce che, tra le **mansioni/lavori** che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute propria e di terzi, a causa della assunzione **anche solo sporadica di sostanze stupefacenti rientrano le seguenti attività:**

- attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento di determinati **lavori pericolosi** (impiego di gas tossici, fabbricazione e uso di fuochi di artificio, posizionamento e brillamento mine, direzione tecnica e conduzione impianti nucleari);
- **attività di trasporto** (conducenti dei veicoli stradali con patente di guida C/D/E; conducenti per i quali è previsto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada);
- **addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;**
- attività degli addetti e responsabili della produzione, confezionamento e detenzione, del trasporto e vendita di **esplosivi;**
- **personale (vario) dei settori navale, aereo, ferroviario e assimilato;**

MEDICO COMPETENTE e SORVEGLIANZA SANITARIA nel D. LGS. 81/2008

ACCERTAMENTI SANITARI PER ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA O DI ASSUNZIONE SPORADICA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

Visita medica ed esami complementari tossicologici laboratoristici da effettuarsi secondo le indicazioni che debbono ancora essere normate ex art. 8 c. 2.

Nel frattempo, come dispone lo stesso provvedimento, la procedura diagnostica e medico legale nonché le modalità laboratoristiche sono quelle indicate dal D.M. Sanità 12.7.1990 n. 186:

L'accertamento dell'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope si fonda su uno o più degli elementi valutativi appresso indicati:

MEDICO COMPETENTE e SORVEGLIANZA SANITARIA nel D. LGS. 81/2008

ACCERTAMENTI SANITARI PER ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA O DI ASSUNZIONE SPORADICA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

- 1. riscontro documentale** di trattamenti sociosanitari per le tossicodipendenze presso strutture pubbliche e private, di soccorsi ricevuti da strutture di Pronto Soccorso, di ricovero per trattamento di patologie correlate all'abuso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, di precedenti accertamenti medico legali;
- 2. segni di assunzione abituale** della sostanza stupefacente o psicotropa;
- 3. sintomi fisici e psichici di intossicazione** in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope;
- 4. sindrome di astinenza in atto;**
- 5. presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei liquidi biologici e/o nei tessuti.**

MEDICO COMPETENTE e SORVEGLIANZA SANITARIA nel D. LGS. 81/2008

ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA SUL LAVORO ACCERTAMENTI

Potendo pertanto il MC avvalersi di “uno o più” degli elementi valutativi sopra richiamati, **l'elemento valutativo** potrebbe essere rappresentato dalla “sola” visita medica di medicina del lavoro con particolare attenzione agli aspetti di cui ai punti **2. 3. e 4.**

Il MC potrà verificare gli aspetti di cui al punto 5. (ricerca su urina di oppiacei, cannabinoidi, cocaina, anfetamine, benzodiazepine, metadone, ecc), da praticare in ambulatorio (?) (suscettibili di risposte false positive e negative) oppure con maggiori garanzie laboratoristiche e medico legali fare riferimento a laboratori biotossicologici accreditati.

MEDICO COMPETENTE e SORVEGLIANZA SANITARIA nel D. LGS. 81/2008

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

5. Gli **esiti della visita medica** devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell' Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. **Il medico competente**, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 - a) idoneità;
 - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c) inidoneità temporanea;
 - d) inidoneità permanente.

MEDICO COMPETENTE e SORVEGLIANZA SANITARIA nel D. LGS. 81/2008

6. Il medico competente,

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

Proviamo a spiegare....!

Decreto 81 e MC

Tutta la Sorveglianza Sanitaria si traduce in un GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE.
Vuol dire:

- IL LAVORATORE E' IDONEO

- IL LAVORATORE PRESCRIZIONI E' IDONEO CON

Proviamo a spiegare....!

Decreto 81 e MC

- IL LAVORATORE E' NON IDONEO per UN TEMPO LIMITATO
- IL LAVORATORE NON E' IDONEO

MEDICO COMPETENTE e SORVEGLIANZA SANITARIA nel D. LGS. 81/2008

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

7. Nel caso di espressione del **giudizio di inidoneità temporanea** vanno precisati i **limiti temporali** di validità.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, **il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.**
9. **Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente** che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

D. Lgs 81/08 - Art. 42

Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

1.

Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in relazione ai giudizi di idoneità, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria.

Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 (trattamento corrispondente all'attività svolta) del codice civile.

Inail : Indici di Frequenza Inabilità Permanente

Per l'attuazione dell'art.1,comma 1,del D.M. n° 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n.27 del 3 febbraio 2004) in materia di primo soccorso aziendale, si deve fare riferimento agli **indici di infortunistici** di inabilità permanente in Italia per gruppo di tariffa segnalati dall'INAIL.(Media degli ultimi tre anni).

Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL (per 1000 addetti-media ultimo triennio)

1100	Lavorazioni meccanico-agricole	10,84
1200	Mattazione e macellazione - Pesca	6,41
1400	Produzione di alimenti	3,57
2100	Chimica, plastica e gomma	2,76
2200	Carta e poligrafia	2,73
2300	Pelli e cuoi	2,97
3100	Costruzioni edili	8,60
3200	Costruzioni idrauliche	9,12
3300	Strade e ferrovie	7,55
3400	Linee e condotte urbane	9,67
3500	Fondazioni speciali	12,39
3600	Impianti	5,43
4100	Energia elettrica	2,20
4200	Comunicazioni	2,07
4300	Gasdotti e oleodotti	2,16
4400	Impianti acqua e vapore	4,11
5100	Prima lavorazione legname	7,95
5200	Falegnameria e restauro	7,18
5300	Materiali affini al legno	5,02

Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL (per 1000 addetti-media ultimo triennio)

Codici di Tariffa INAIL

Inabilità Permanente

6100	Metallurgia	5,74
6200	Metalmeccanica	4,48
6300	Macchine	3,32
6400	Mezzi di trasporto	3,91
6500	Strumenti e apparecchi	1,57
7100	Geologia e mineraria	8,40
7200	Lavorazione delle rocce	6,55
7300	Lavorazione del vetro	4,65
8100	Lavorazioni tessili	2,40
8200	Confezioni	1,40
9100	Trasporti	4,93
9200	Facchinaggio	15,99
9300	Magazzini	3,32
0100	Attività commerciali	2,36
0200	Turismo e ristorazione	2,54
0300	Sanità e servizi sociali	1,28
0400	Pulizie e nettezza urbana	5,57
0500	Cinema e spettacoli	2,94
0600	Istruzione e ricerca	1,11
0700	Uffici e altre attività	0,72

Proviamo a spiegare....!

Decreto 81 e MC

- Ma cosa è L'INFORTUNIO di LAVORO?
- Infortunio e MALATTIA PROFESSIONALE sono la stessa cosa?

Proviamo a spiegare....!

Decreto 81 e MC

- L'INFORTUNIO di LAVORO è causato da un evento accidentale piu' o meno prevedibile sul luogo di lavoro !
- Prevedibile che un lavoratore in quota cada dall'impalcatura e si faccia male....?
- Prevedibile che un saldatore riporti danni agli occhi?

Proviamo a spiegare....!

Decreto 81 e MC

-
- Prevedibile che un lavoratore con il martello pneumatico abbia lesioni all'apparato uditivo..?
- Che un muratore riporti danni alla schiena per il continuo sollevamento dei pesi?

Proviamo a spiegare....!

Decreto 81 e MC

- La MALATTIA PROFESSIONALE suppone che il lavoratore riporti un danno alla salute per condizioni ABITUALI E CAUSALI attribuibili al tipo di lavoro

Proviamo a spiegare....!

Decreto 81 e MC

- Un **LAVORATORE IN UNA CAVA** è a rischio di **SILICOSI** ... una grave malattia polmonare..?
- Un lavoratore a contatto quotidiano con **sostanza chimiche** di un certo tipo è a rischio di **TUMORI?**

Proviamo a spiegare....!

Decreto 81 e MC

- IL MC segnala all'INAIL , al DATORE DI LAVORO e all'ASL che ha riscontrato una malattia professionale.
- Sarà l'INAIL a condurre altre indagini cliniche – strumentali e laboratoristiche che diranno:
 - SI è una malattia professionale?
 - NO non è una malattia professionale

Proviamo a spiegare....!

Decreto 81 e MC

- se SI l'INAIL provvederà ad un **INDENNIZZO** in misura proporzionale alla gravità del danno.
- Il danno per avere un indennizzo deve essere **PERMANENTE**

Il piano e la gestione del primo soccorso

obblighi e responsabilità




D.M.388/2003

art. 45 d.lgs81/08

1 il programma degli interventi


2 istruzioni in caso di pericolo grave ed imminente

Specifiche tutele



Legge 13/89

DPR 503/96



**Portatori di
di handicap**

Dlgs 645/96

Dlgs 151/2001



**gravidanza
puerpere
allattamento**



Dlgs 345/99

Dlgs 977/96

**lavoro
minorile**

HANDICAP: dpr 21/89

- Costruzione di edifici o ristrutturazione degli stessi nel rispetto dell'accesso... al disabile...
- Favorire l'accesso.... **ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**

HANDICAP: dpr 21/89

- ...postazioni di lavoro compatibili con Handicap
-servizi igienici compatibili
- parcheggi dedicati
- orari compatibili
- MANSIONI COMPATIBILI....!

GESTANTI – PUERPERE – ALLATTAMENTO

: dpr 645/96

- Recepimento della Direttiva Europea concernente il miglioramento della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere, o in allattamento.

ART. 1) ... tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a **sette mesi** dopo il parto che hanno informato il datore di lavoro secondo le disposizioni vigenti

GESTANTI – PUERPERE – ALLATTAMENTO : dpr 645/96

ART.2) sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la **sicurezza o la salute delle lavoratrici** di cui all'articolo 1 e riguardanti **anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.**

GESTANTI – PUERPERE – ALLATTAMENTO : dpr 645/96

ART.3) Divieto di esposizione della donna a lavori pericolosi, faticosi o in ambienti insalubri

ART. 4 - 5) il datore di lavoro adottato le misure di prevenzione e di protezione in modo da evitare l'esposizione al rischio della donna
.....Qualora non sia possibile è consentito lo **sospensione dal lavoro** previa informazione alla Direzione Provinciale del Lavoro

GESTANTI – PUERPERE – ALLATTAMENTO : dpr 645/96

ART.6) Divieto del lavoro **notturno**....

ART. 7) Fruizione di **permessi retribuiti** al fine di esami ed accertamenti ed esami...

Decreto 151 del 2001: Allegato a (lavori faticosi, pericolosi, insalubri)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7 – D lgs 151 del 2001

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al **trasporto**, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e **al sollevamento dei pesi**, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

A) quelli previsti dal **decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345** e dal decreto legislativo **18 agosto 2000, n. 262**;

B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige **l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto**;

C) quelli che espongono alla **silicosi e all'asbestosi**, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: **durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto**;

D) i lavori che comportano l'esposizione alle **radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto**;

E) i lavori su **scale ed impalcature mobili e fisse**: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

F) i lavori di **manovalanza pesante**: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

g) i lavori comportanti la **stazione eretta per metà o più del tempo**

H) i lavori con **macchina mossa a pedale**, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense **vibrazioni**: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

M) i **lavori agricoli** che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

N) i lavori di monda e **trapianto del riso**: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Protezione dei giovani al lavoro: d lgs 345/99 (Attuazione direttiva 94/33 CEE)

"Art. 1.

1. La presente legge si applica **ai minori dei diciotto anni**, di seguito indicati "minori", che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) **bambino**: il minore che **non ha ancora compiuto 15 anni di eta'** o che e' ancora soggetto **all'obbligo scolastico**;

b) **adolescente**: il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni di eta' e che non e' piu' soggetto **all'obbligo scolastico**;

Protezione dei giovani al lavoro: d lgs 345/99 (Attuazione direttiva 94/33 CEE)

ART 6: La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attivita' che **non pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.**

Protezione dei giovani al lavoro: d lgs 345/99 (Attuazione direttiva 94/33 CEE)

Art. 8: Prima di adibire il minore si valutano i rischi in merito a:

- a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- d) movimentazione manuale dei carichi;
- e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
- g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

Protezione dei giovani al lavoro: d lgs 345/99 (Attuazione direttiva 94/33 CEE)

1. Agenti fisici:

- a) **atmosfera a pressione superiore a quella naturale**, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
2. b) **rumori** con esposizione superiore al valore previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Protezione dei giovani al lavoro: d lgs 345/99 (Attuazione direttiva 94/33 CEE)

- a) sostanze e preparati classificati **tossici (T)**, **molto tossici (T+)**, **corrosivi (C)**, **esplosivi (E)** o **estremamente infiammabili (F+)** ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
- b) sostanze e preparati **classificati nocivi (Xn)** ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
- 1) pericolo di **effetti irreversibili molto gravi (R39)**;
 - 2) **possibilità di effetti irreversibili (R40)**;
 - 3) può provocare sensibilizzazione **mediante inalazione (R42)**;
 - 4) può provocare **sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)**;

Protezione dei giovani al lavoro: d lgs 345/99 (Attuazione direttiva 94/33 CEE)

- 5) puo' provocare **alterazioni genetiche ereditarie (R46)**;
- 6) pericolo di gravi **danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48)**;
- 7) puo' ridurre la **fertilita' (R60)**;
- 8) puo' danneggiare i **bambini non ancora nati (R61)**;
- c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o piu' rischi descritti dalle seguenti frasi:
 - 1) puo' provocare sensibilizzazione mediante **inalazione (R42)**;
 - 2) puo' provocare sensibilizzazione per contatto **con la pelle (R43)**;
- d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;
- e) piombo e composti:

Protezione dei giovani al lavoro: d lgs 345/99 (Attuazione direttiva 94/33 CEE)

e) piombo e composti;

f) amianto

LISTATO II – Processi e lavori

**Fabbricazione di ordigni, a contatto con animali feroci,
elettrici, in fonderia, demolizioni, impiego di gas,....etc**



